

Bologna, 20 Settembre 2021

E-fattura con San Marino, al via dal 1° ottobre 2021

1 PREMESSA

In autunno comincia il nuovo periodo “transitorio” per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

Dal 1° ottobre 2021 sino al 30 giugno 2022, difatti, gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero – che entrerà, come noto, a regime dal 1° luglio 2022 – termine a partire dal quale, difatti, la fatturazione elettronica delle cessioni di beni fra operatori economici italiani e sammarinesi sarà obbligatoria.

Le novità in commento attengono l’estensione dell’obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali, regolati ai fini Iva dal Decreto Mef 24 dicembre 1993, tra operatori italiani e sammarinesi introdotto dall’articolo 12 del Decreto Crescita (DI 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge 58/2019).

Le modalità da utilizzare per eseguire in via elettronica gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino sono state definite dal Dm 21 giugno 2021 e prevedono, come accennato, una “fase transitoria” – che inizia il prossimo ottobre e si protrae sino a giugno 2022 – e l’entrata “a regime” dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.

Lo scorso 5 agosto l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a definire anche le “regole tecniche” per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti appena menzionati nel Provvedimento prot. n. 2021/211273.

2 LE NOVITÀ DEL DM 21 GIUGNO 2021

Il Dm 21 giugno 2021, attuativo dell’articolo 12 del Decreto Crescita, prevede che la norma trovi applicazione dal 1° ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto stesso. Da tale data e fino al 30 giugno 2022 la modalità di fatturazione delle operazioni con San Marino è facoltativa. Il 1° ottobre 2021 è da segnare in rosso nel calendario anche perché da tale termine cesseranno di avere efficacia le disposizioni del Decreto Mef 24 dicembre 1993 che, come detto, regola gli scambi con la Repubblica di San Marino; inoltre, sempre da tale data andrà in soffitta il modello Intrastat, poiché non si dovranno più dichiarare le vendite verso San Marino nell’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie.

Il Dm 21 giugno 2021 detta le modalità applicative della fatturazione elettronica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana e prevede che:

- fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del Decreto Iva, la fattura possa essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo;

Gli operatori economici nazionali e sammarinesi potranno utilizzare le rispettive piattaforme di interscambio nazionali, vale a dire lo SdI e l'HUB-SM.

- dal 1° luglio 2022, per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il "numero di identificazione Iva" attribuito dal loro Ufficio tributario.

L'articolo 2 del decreto in esame prevede che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nella Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dpr 633/1972. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall'articolo 71 del Dpr 633/1972.

L'ambito applicativo e il momento di effettuazione delle operazioni sono trattati all'articolo 1 del decreto in commento: in tale norma è specificato che le cessioni (o gli acquisti) di beni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se, invece, gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Se anteriormente al verificarsi degli eventi di cui sopra o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Il decreto illustra le diverse tipologie di operazioni oggetto degli scambi con la Repubblica di San Marino, evidenziando le differenti modalità operative a carico dell'operatore economico italiano e sanmarinese.

Inoltre, l'Ufficio tributario di San Marino ha di recente reso noto anche il codice univoco da utilizzare per tutti i rapporti con le controparti sammarinesi; nello specifico il "codice destinatario" da utilizzare per le e-fatture è la sequenza alfanumerica "2R4GTO8".

3 VENDITE VERSO SAN MARINO

Per prima cosa il Dm 21 giugno 2021 stabilisce che per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all'articolo 71 del Dpr 633/1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI).

L'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge (come nel caso di soggetti in regime forfettario o di vantaggio, ecc.).

Per quanto detto, gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo.

Ecco qual è l'operatività, secondo il decreto in esame, correlata alle diverse modalità di fatturazione:

a) **FATTURA ELETTRONICA**: per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, le fatture emesse in formato elettronico riportano il "numero identificativo" del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SdI all'Ufficio tributario di San Marino, il quale, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente Ufficio dell'agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico.

Le fatture emesse dal cedente italiano nei confronti di operatori economici sanmarinesi dovranno essere spedite allo SdI con Natura operazione valorizzata "N3.3."

L'operatore economico italiano visualizza telematicamente tale esito – grazie al canale telematico messo a disposizione dall'agenzia delle Entrate – e, se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, provvede nei trenta giorni successivi a emettere nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Dpr 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi;

b) **FATTURA CARTACEA**: l'operatore che opta per l'emissione della fattura cartacea dovrà produrre tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario. L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'Ufficio tributario, dovrà darne comunicazione, al medesimo Ufficio tributario e al competente Ufficio dell'agenzia delle Entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata dovrà emettere nota di variazione, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Il decreto in commento definisce come le cessioni di beni con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino (e i servizi connessi) – se effettuate da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino e accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione – sono da considerarsi non imponibili Iva ai sensi degli articoli 8 e 9, in base al richiamo posto dall'articolo 71, del Dpr 633/1972 se ricorrono le seguenti condizioni:

- in caso di fattura elettronica, l'Ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto in esame;
- in caso di fattura cartacea, il cedente è in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita del timbro con la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».

4 ACQUISTI DA SAN MARINO

Con riferimento alle cessioni di beni verso l'Italia, le fatture in formato elettronico o cartaceo sono emesse dagli operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Per quanto concerne le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione si avrà la possibilità di utilizzare un formato (cartaceo o elettronico) o l'altro durante tutto il periodo transitorio e fino al 30 giugno 2022.

Sotto un profilo meramente operativo, per gli acquisti di beni provenienti da San Marino, l'imposta dovuta per l'introduzione in Italia è assolta secondo le regole vigenti, vale a dire mediante:

- l'addebito in fattura da parte del cedente sammarinese, in tal caso il cedente provvede al versamento dell'imposta al proprio Ufficio tributario;

oppure

- il reverse charge da parte del cessionario italiano, che assolve l'Iva e integra la fattura ricevuta.

In relazione a quanto detto, l'operatività da seguire è differente a seconda che nella fattura sia, o meno, addebitato l'ammontare dell'Iva; inoltre, le modalità operative cambiano in relazione al tipo di formato scelto per la fatturazione, vale a dire cartaceo o elettronico.

4.1 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nel caso di FATTURAZIONE ELETTRONICA, l'articolo 6 del Dm 21 giugno 2021 precisa che:

- le fatture sono trasmesse dall'Ufficio tributario al Sdl;
- il Sistema di Interscambio recapita le fatture al cessionario, il quale visualizza le fatture ricevute, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'agenzia.

a) Se la fattura elettronica è emessa con addebito d'imposta:

- l'operatore di San Marino deve versare l'imposta all'Ufficio tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette telematicamente gli elenchi riepilogativi delle fatture che corrispondono a tali versamenti.

Il competente Ufficio dell'agenzia verifica entro 15 giorni la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e dà comunicazione all'Ufficio tributario di San Marino ovvero, in caso di mancata corrispondenza, l'Amministrazione chiede all'Ufficio tributario di procedere agli opportuni adeguamenti. L'esito positivo del controllo da parte dell'agenzia delle Entrate è comunicato telematicamente all'Ufficio tributario e al cessionario.

- l'acquirente italiano, nel momento in cui riceve l'esito positivo, potrà operare la detrazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del Decreto Iva.

b) Se la fattura elettronica è senza addebito d'imposta:

l'operatore italiano riceve la fattura tramite Sdl, assolve l'imposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972, integra l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche (tipo di documento TD19) e annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del Decreto Iva, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

4.2 FATTURAZIONE CARTACEA

Nel caso di FATTURA CARTACEA, l'articolo 9 del Dm 21 giugno 2021 precisa che tale fattura dev'essere emessa ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del Decreto Iva.

a) L'operatività in caso di fattura in formato cartaceo con addebito d'imposta:

Il cedente sammarinese deve:

- emettere fattura in tre esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita Iva del cessionario italiano;
- presentare all'Ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegnare all'Ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'Iva che risulta dovuta;
- trasmettere al cessionario italiano la fattura originale, restituita dall'Ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

L'Ufficio tributario, al quale pervengono i documenti, a sua volta provvede ad acquisire i dati delle singole fatture e presentare i relativi elenchi riepilogativi; entro 15 giorni versa le somme al competente Ufficio dell'agenzia delle Entrate e gli trasmette tre esemplari di fatture e tre copie degli elenchi citati. Entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti, si provvede alla verifica della corrispondenza fra versamenti e dati delle fatture restituendo parte della documentazione "in segno di ricevuta" all'Ufficio tributario e, infine, trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo;

L'operatore economico italiano deve:

- annotare la fattura originale, trasmessa dal cedente sammarinese, ai sensi del comma 1, lettera c) nel registro di cui all'articolo 25 del Decreto Iva;
- operare la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

b) L'operatività in caso di fattura cartacea senza addebito d'imposta:

L'operatore di San Marino deve:

- emettere la fattura in due esemplari, indicando il proprio numero identificativo e la partita Iva del cessionario italiano;
- presentare all'Ufficio tributario le due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
- trasmettere al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'Ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera) del decreto;

L'operatore economico italiano deve:

- assolvere l'imposta a norma dell'articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972 indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
- annotare la fattura nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del Decreto Iva secondo le modalità e i termini in essi stabiliti;
- operare la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.

5 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Il Dm 21 giugno 2021-Titolo VI regola le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del Dpr 633/1972, vale a dire le prestazioni effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Per tali operazioni è data facoltà di emettere la fattura elettronica che sarà trasmessa dal SdI all'Ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

6 LE REGOLE TECNICHE E LA CONSULTAZIONE DELLE FE

Con il Provvedimento agenzia delle Entrate prot. n. 2021/211273 sono state definite le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

È disposto che le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra operatori italiani e sanmarinesi sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal Provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

Il provvedimento citato prevede che:

- l'Ufficio tributario di San Marino è:
 - deputato a trasmettere le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori di San Marino e a ricevere quelle dei cedenti/prestatori italiani;
 - accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio;
- l'Ufficio dell'agenzia delle Entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.

Con il provvedimento, inoltre, l'agenzia illustra qual è la procedura da seguire per la consultazione delle informazioni correlate agli interscambi con gli operatori sanmarinesi e, in particolare, il processo di consultazione delle fatture sul portale "Fatture e Corrispettivi".

L'operatore italiano, cessionario o cedente – attraverso i servizi di consultazione previsti dal Provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 e successive modificazioni – potrà visualizzare:

- i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino;
- le informazioni afferenti all'esito dei controlli dell'iter descritto nei paragrafi precedenti;
- la fattura elettronica.

Con riferimento agli acquisti, il provvedimento illustra quali sono le informazioni reperibili attraverso i servizi di consultazione e, al contempo, evidenzia anche come l'esito positivo dei controlli effettuati dal competente Ufficio dell'agenzia comporti:

- in caso di cessioni di beni da San Marino verso l'Italia con addebito dell'imposta, che il cessionario italiano proceda alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del Dpr 633/1972;
- in caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta, che il cessionario italiano soggetto passivo Iva proceda al versamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Dpr 633/1972.

7 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata nell'articolo 12 del Decreto Crescita. La disposizione ha demandato al Provvedimento del 5 agosto 2021 l'emanazione delle regole tecniche necessarie per l'attuazione.

Si evidenziano di seguito alcuni dei principali aspetti:

- assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati, in relazione alle diverse fasi di diretta competenza, sia l'agenzia delle Entrate che la Repubblica di San Marino;
- l'agenzia delle Entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

L'agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività di accertamento, nel rispetto del principio della limitazione della conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par.1, lettera e) del Regolamento.

Il provvedimento in esame specifica che, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza, la trasmissione delle fatture venga effettuata esclusivamente mediante:

- un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'agenzia delle Entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente

ovvero

- il servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

L'agenzia, tra l'altro, per garantire il corretto ciclo procedurale, trasmette al richiedente una comunicazione che evidenzia la trasmissione della fattura e la data di tale trasmissione. La comunicazione è inviata con un messaggio di posta certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati